


# Un nuovo ponte per la pensione dei *millennials*

Apprezamenti per l'articolo 28 della bozza di Legge di bilancio per il 2025

di **Red. Ref.** | [www.reforming.it](http://www.reforming.it)

---



[Viadotto Genova – San Giorgio in costruzione](#)

« La grandezza dell'uomo  
è di essere un ponte  
e non uno scopo. »

[Friedrich Nietzsche](#)  
in "Così parlò Zarathustra – Prologo"

Il passaggio alla Camera della bozza di Legge di bilancio per il 2025 ha, tra le altre cose, ampliato il raggio di azione dell'articolo 28 (in allegato è disponibile [il testo con versioni a fronte](#)). Il nuovo testo va al Senato che dovrebbe votarlo entro il 30 dicembre. Che cosa fa l'articolo 28 e perché gli si dedica ancora una Nota di Reforming, l'ultima del 2024.

## 1. *Mix* di primo pilastro e pilastri complementari per soddisfare i requisiti di importo minimo

Con l'articolo 28 si avvia finalmente la costruzione di raccordi tra il pilastro pensionistico di base e quelli complementari. Se, nella prima versione dell'articolo 28, si permetteva che la rendita

integrativa erogata dai pilastri complementari concorresse a raggiungere l'importo soglia necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia del primo pilastro, nella versione novellata la stessa rendita integrativa può concorrere anche al soddisfacimento dell'importo soglia per l'accesso alla pensione anticipata contributiva.

Si ricorda che nel 2025 il pensionamento di vecchiaia nel primo pilastro è possibile con almeno 67 anni di età<sup>1</sup>, almeno 20 anni di anzianità contributiva<sup>2</sup> e, limitatamente ai lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1995 (i cosiddetti "contributivi"), una soglia di pensione maturata pari almeno al valore dell'[Assegno sociale](#) (538,69 euro lordi al mese nel 2025)<sup>3</sup>

La pensione anticipata contributiva<sup>4</sup>, invece, a oggi permette il pensionamento compiuti 64 anni di età<sup>5</sup>, con almeno 20 anni di anzianità contributiva<sup>6</sup>, e soddisfatto un importo soglia della pensione pari al 3 volte l'Assegno sociale (1.616,07 euro lordi al mese)<sup>7</sup>. La prestazione sconta una finestra mobile di 3 mesi e, sino al compimento dell'età anagrafica per l'uscita di vecchiaia, anche un tetto all'importo della pensione (del primo pilastro<sup>8</sup>) che non potrà oltrepassare 5 volte il valore del Trattamento minimo dell'INPS (603,40 euro lordi al mese nel 2025)<sup>9</sup>. Rispetto a questi connotati, se confermata nel passaggio parlamentare finale, la Legge di bilancio per il 2025 innalza l'importo soglia della pensione da 3 a 3,2 volte l'Assegno sociale e, solo limitatamente a coloro che vorranno soddisfare tale minimo avvalendosi della rendita maturata nei pilastri complementari, innalza il requisito minimo di anzianità da 20 a 25 anni a decorre dal 1° gennaio 2025 e da 25 a 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2030<sup>10</sup>. Infine, la Legge di bilancio per il 2025 dispone anche che la pensione anticipata contributiva è incumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo fatta eccezione per quelli da lavoro occasionale entro i 5.000 euro lordi annui, con tale limite che vale sino al compimento del requisito di uscita per vecchiaia e solo per coloro che si avvalgono della facoltà di combinare la rendita del primo pilastro con quella dei pilastri complementari per raggiungere l'importo soglia dell'assegno pensionistico.

<sup>1</sup> Agganciati alla progressione di vita attesa.

<sup>2</sup> Il requisito di anzianità non è agganciato alla progressione della vita attesa. Sono computabili tutti gli anni da lavoro effettivo, riscattati, di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa.

<sup>3</sup> Se non soddisfano i tre requisiti, i lavoratori "contributivi" possono attendere i 71 anni di età per pensionarsi con almeno 5 anni di anzianità contributiva (non sono computabili le anzianità figurative) e senza soglie minime di importo della pensione. Sino al 2023, l'importo soglia era pari 1,5 volte l'Assegno sociale.

<sup>4</sup> In alcuni casi chiamata anche vecchiaia contributiva o vecchiaia anticipata. Si dovrebbe evitare questa confusione di nomi che tende ad aggravare le difficoltà dei più a tenere il passo con la normativa pensionistica in Italia storicamente complessa.

<sup>5</sup> Agganciati alla progressione di vita attesa.

<sup>6</sup> Agganciati alla progressione di vita attesa. Non si considerano gli anni coperti da anzianità figurativa. L'aggancio alla progressione è stato introdotto dalla Legge di bilancio per il 2024. In precedenza, il requisito di anzianità contributiva era fisso a 20 anni.

<sup>7</sup> La soglia si riduce a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

<sup>8</sup> Anche quando il requisito di soglia minima venga soddisfatto con il *mix* di rendita del primo pilastro e rendita dei pilastri complementari, il tetto all'assegno ottenibile sino al compimento dell'età per l'uscita di vecchiaia non può che riferirsi alla parte della rendita a carico del primo pilastro. Non avrebbe senso né utilità porre limitazioni alla quota di rendita erogata dai pilastri complementari che non ricade sulle finanze pubbliche.

<sup>9</sup> Si vedano il documento dell'INPS "[Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata](#)" e la [Circolare dell'INPS n. 46/2024](#).

<sup>10</sup> In assenza di specificazioni diverse, questi due aumenti secchi sono da intendersi aggiuntivi rispetto al normale aggancio alla progressione di vita attesa.

## 2. Flessibilità di pensionamento dentro i limiti di spesa corrente sostenibile

Sono entrambe innovazioni normative che in futuro potranno modificare significativamente le scelte di pensionamento e quelle di partecipazione ai pilastri complementari. Prudenzialmente, non essendoci precedenti cui fare riferimento, il Legislatore introduce anche [alcune clausole di controllo della spesa](#), riservandosi di fissare una percentuale minima dell'importo soglia che deve essere soddisfatta con la pensione del primo pilastro, o di innalzare gli importi soglia (oltre l'Assegno sociale per l'uscita di vecchiaia e oltre 3,2 volte l'Assegno sociale per l'uscita anticipata contributiva), o di allungare la finestra mobile per il pagamento delle pensioni ottenibili con uscita anticipata contributiva.

La motivazione del controllo della spesa è plausibilmente la stessa che ha già spinto la Legge di bilancio per il 2024 a innalzare da 2,8 a 3 volte il valore dell'Assegno sociale la soglia di pensione per uscite con l'anticipata contributiva, a prevedere il tetto all'assegno sino al compimento dell'età di uscita di vecchiaia e la finestra mobile di 3 mesi per il pagamento della pensione dopo l'uscita anticipata contributiva, ad agganciare il requisito di anzianità per l'uscita anticipata contributiva alla progressione della vita attesa. Si tratta di "paletti" necessari soprattutto durante la fase esplorativa in cui l'introduzione (o meglio, la re-introduzione) di flessibilità nelle scelte di pensionamento deve tenere conto dei vincoli di bilancio pubblico, a maggior ragione nei prossimi anni in cui è riattivato, sia pure in forma rinnovata e auspicabilmente migliorata, il Patto di stabilità europeo. Viene concessa maggiore flessibilità di uscita, adesso anche permettendo di fare valere il *mix* tra pilastro di base e pilastri complementari, ma a condizione di accettare alcune clausole responsabilizzanti<sup>11</sup>.

## 3. La lente sulle anticipate contributive che stanno per entrare nel pieno dell'operatività

Il tema della sostenibilità delle uscite anticipate contributive è rimasto sottotraccia sino alla scorsa Legge di bilancio, con una normativa invariata dal 2011 quando questo canale di pensionamento veniva introdotto all'interno della riforma pensionistica "Fornero". Nel 2011 la platea che poteva utilizzare questo canale, dedicato espressamente ai lavoratori contributivi, era molto limitata quasi inesistente, se si pensa che erano passati meno di venti anni dall'introduzione delle regole di calcolo contributive ad accumulazione nozionale. Oggi, invece,

---

<sup>11</sup> È una forma di responsabilizzazione fissare un importo minimo di pensione, perché implica una attenzione specifica all'adeguatezza dei redditi per il periodo di quiescenza, di modo da evitare pressioni su altri istituti di *welfare* o altri capitoli della spesa pubblica. La stessa finalità è perseguita dall'innalzamento a 25 e poi a 30 anni del requisito di anzianità necessario per accedere alla pensione anticipata contributiva facendo *mix* delle rendite del primo pilastro e dei pilastri complementari. Ovviamente, l'aumento del requisito contributivo mira anche a contenere le spese correnti del bilancio pubblico. Sono altresì forme di responsabilizzazione la finestra mobile di 3 mesi per il pagamento degli assegni anticipati, che implica un sia pure minimo alleviamento finanziario sui conti delle pensioni, e il limite alla cumulabilità con redditi da lavoro, che è una clausola regolatoria che spinge a utilizzare l'uscita anticipata con *mix* delle rendite quando davvero si desidera staccarsi completamente o quasi completamente dal lavoro. È sicuramente una vera e propria clausola responsabilizzante il tetto all'assegno prima del compimento dell'età di uscita per vecchiaia che, per assegni interamente calcolati con le regole contributive ad accumulazione nozionale, implica una rinuncia *tout court* a quote di prestazioni che sarebbero interamente spettanti sulla base dell'equità attuariale (un vero e proprio *ticket* per l'uscita anticipata).

a distanza di altri quindici anni, quella platea è sicuramente più numerosa e destinata a crescere ulteriormente nei prossimi 5-6 anni. Ad esempio, un neoassunto 30-enne nel 1996 avrebbe oggi poco meno di 60 anni di età e, a seconda dei percorsi di carriera, potrebbe fare valere anche più di 20 anni di anzianità contributiva.

Il “palettamento” di questo canale specifico dei lavoratori contributivi, iniziato con la Legge di bilancio per il 2024 e in continuazione con quella per il 2025, trova qui la sua motivazione principale: consolidare i parametri di accesso prima che le coorti di lavoratori che potrebbero farne uso si ingrandiscano con un effetto di aggregazione in massa da oggi alla fine del decennio. Si deve riflettere sul fatto che, prima delle misure della scorsa Legge di bilancio e di quella adesso in discussione al Senato, questo canale di fatto equivaleva a un pensionamento di vecchiaia con requisito anagrafico ribassato di 3 anni<sup>12</sup>, ossia riportato indietro al valore medio osservato a metà anni Duemila, prima della sequenza delle riforme “Maroni”, “Damiano” e “Fornero”. Restringerne e qualificarne meglio il ricorso era necessario non solo per le citate ragioni di controllo della spesa corrente, ma anche per ragioni di mantenimento dei livelli occupazionali senza pericolose discontinuità<sup>13</sup>.

Se il “palettamento” del canale di uscita anticipata contributiva è stato una necessità affrontata correttamente per tempo<sup>14</sup>, esso logicamente precede i collegamenti tra pilastro di base e pilastri complementari anche se le misure sono contenute nelle stesse Leggi di bilancio. Non è condivisibile la critica, che pure sembra prevalere nel dibattito, che su uno stesso tema si stia intervenendo con misure contraddittorie, da un lato a irrigidire i parametri di accesso al canale e, dall’altro, a permettere di soddisfarli attraverso il *mix* tra prestazioni del pilastro pubblico e dei pilastri privati. Al contrario, la combinazione appare come un raro momento in cui finalmente gli obiettivi di sostenibilità e adeguatezza del sistema pensionistico sono perseguiti coordinando, con un barlume di visione organica che ci si augura non si spenga ma si rafforzi, gli strumenti a disposizione, ossia il pilastro di base e i pilastri complementari.

#### 4. I vantaggi dei ponti tra pilastri

L’articolo 28 della Legge di bilancio per il 2025 crea due raccordi tra il primo pilastro pensionistico (il pilastro pubblico) pubblico e i pilastri pensionistici complementari (i pilastri privati). L’unico precedente in questa direzione è stato nel 2017 con la [RITA - Rendita integrativa](#)

<sup>12</sup> A meno della differenza di vincolo di importo minimo della pensione: sino al 2023, 1,5 volte l’Assegno sociale per le uscite di vecchiaia, 2,8 volte lo stesso Assegno sociale per le uscite anticipate contributive. Sino al 2023, il vincolo pesava diversamente tra i due canali, ma la differenza era contenuta. È stata la Legge di bilancio per il 2024 che ha reso più vincolante il requisito di importo minimo per le uscite anticipate contributive.

<sup>13</sup> Come emerge con chiarezza dal capitolo “[Pensioni e Occupazione nell’ultimo decennio](#)” del Rapporto dell’Ufficio parlamentare di bilancio presentato a giugno 2024, è un errore confidare troppo nell’immediato *turnover* tra uscite per pensionamento e nuove assunzioni.

<sup>14</sup> S può facilmente immaginare che cosa sarebbe successo se l’aumento dei requisiti per l’uscita anticipata contributiva fosse avvenuto, non con qualche anno di anticipo (cinque-sette), ma nel pieno degli anni in cui intere coorti di lavoratori contributivi iniziassero ad avere a disposizione quell’opzione: ogni tentativo di intervento sarebbe diventato motivo di scontro sui diritti acquisiti, sull’omogeneità di trattamento, sulle regole da non cambiare all’ultimo momento, sulle aspettative dei pensionandi e pensionati che, come l’esperienza insegna, in un Paese invecchiato male come l’Italia facilmente fanno aggio sulle aspettative delle età più giovani, almeno altrettanto importanti e urgenti.

[temporanea anticipata, già commentata](#) con toni positivi da Reforming. Dell'importanza di "cucire" tra loro i pilastri si è già discusso in "[Contrafforti tra Pilastri: Breve nota con idee per le pensioni del futuro prossimo venturo](#)", "[Primo e secondo pilastro integrati](#)", "[Un altro ponte tra pilastro pubblico e pilastro privato](#)". Qui si ripercorrono in sintesi i vantaggi delle due cuciture aggiunte dalla Legge di bilancio per il 2025, sperando il Senato confermi entrambe:

1. Se lo scopo del requisito di importo minimo per l'uscita con la vecchiaia o con la anticipata contributiva è quello di promuovere l'adeguatezza dei redditi durante la quiescenza, non c'è ragione alcuna per non guardare anche alle rendite complementari, che derivano da investimenti dedicati alla quiescenza e sorretti da specifico quadro normativo e regolatorio;
2. Il *mix* tra rendite dei pilastri agevola il pensionamento che altrimenti, in attesa di soddisfare oltre ai requisiti anagrafico-contributivi anche quello di importo minimo della prestazione, avverrebbe dopo qualche anno, con assegni pubblici nel frattempo aumentati per l'accumulazione del montante nozionale, e di conseguenza con maggiore spesa pubblica assorbita dalle pensioni, contro la necessità invece di allargare gli spazi di finanziamento per altri istituti di *welfare*;
3. Il punto precedente è particolarmente valido per le pensioni anticipate contributive sulle quali il bilancio pubblico beneficerebbe di risparmi di spesa grazie al tetto sull'assegno pubblico sino al compimento dell'età ordinaria per la vecchiaia. Quelle stesse risorse, liberate grazie a scelte volontarie di risparmio e pensionamento fatte dai lavoratori, sarebbero a disposizione per riutilizzi a finalità *welfariste* e redistributive;
4. La valorizzazione dei pilastri privati nel soddisfare alcuni dei requisiti di accesso alle prestazioni del primo pilastro rende i pilastri privati più attrattivi e concorre a ridimensionare la necessità di usare l'incentivazione fiscale per stimolare le adesioni. Su questa strada si dovrebbe continuare per ridurre la *tax-expenditure* connessa alla previdenza complementare e dedicare quelle stesse risorse a strumenti di *welfare* con proprietà redistributive. Da questo punto di vista, misure come quelle in Legge di bilancio per il 2025 preparano la via a una riforma della fiscalità della previdenza complementare di cui si discute da tempo e si sente sempre più l'esigenza<sup>15</sup>;
5. Coinvolgere anche le rendite dei pilastri complementari nel perfezionamento dei requisiti minimi per la pensione pubblica concorre a limitare i casi in cui l'uscita di vecchiaia resti bloccata sino a 71 anni, quando smette di essere operativo il vincolo di importo minimo delle prestazioni. Si evita che la partecipazione al sistema pensionistico possa essere percepita come inutilmente vessatoria; si evita che contributi versati possano andare perduti in caso di decesso prima dei 71 anni; si evita che il mancato accesso a prestazioni per le quali si è contribuito ponga il diretto interessato a carico di altri capitoli di spesa pubblica, a cominciare dall'Assegno sociale;

---

<sup>15</sup> L'assetto attuale, un ETT *sui generis* con deducibilità dei contributi, imposizione tutt'affatto che lieve sui frutti dell'accumulazione e abbattimento significativo della aliquota di imposta sulle prestazioni finali, non rispetta le *best-practice* per gli investimenti di lungo termine a finalità previdenziali (l'EET), oltre ad avere anche connotati regressivi.

6. Nella misura in cui il *mix* delle rendite erogate dai vari pilastri rende possibile l'uscita anticipata, si creano condizioni in cui può svolgersi l'endogeno fisiologico ricambio generazionale sui posti di lavoro. *Attenzione!* Si tratta di una cosa ben diversa dalla posizione di *policy* secondo cui bisognerebbe favorire il pensionamento per creare nuovi posti di lavoro per giunta in proporzioni predefinite. Se si credesse in quest'ultimo postulato, allora bisognerebbe coerentemente criticare l'irrigidimento *tout court* dei requisiti di accesso alla pensione anticipata contributiva iniziato con la scorsa Legge di bilancio e continuato con quella di quest'anno. Si può invece dire che, in un contesto in cui i parametri di pensionamento sono stati aggiornati per perseguire sostenibilità della spesa aggregata e adeguatezza dei singoli assegni, si sono anche date le basi necessarie per aprire spazi di flessibilità attorno a quegli stessi parametri, mettendo a frutto le risorse dei pilastri complementari e con vantaggi anche per le finanze pubbliche.

~ ~ ~ ~ ~

In attesa di ponti più lunghi e solidi tra i pilastri<sup>16</sup>, le novità che vengono adesso introdotte sono molto importanti perché sembrano aprire prospettive nuove sinora ignorate. Che non si perdano altri venti anni, tanti quanti ne sono passati da che Reforming ha cominciato a promuovere il disegno regolatorio del sistema *multi-pillar* con raccordi e ponti tra i pilastri!



<sup>16</sup> Per esempio la flessibilizzazione, a seconda della pensione maturata / in maturazione nel pilastro pubblico, della quota di prestazione che il pilastro privato può erogare in forma di capitale *una-tantum*; o la possibilità di trasferire all'INPS il montante maturato nel pilastro privato affinché l'INPS lo trasformi in rendita con gli stessi coefficienti applicabili al montante nozionale "Dini" per il calcolo della pensione del primo pilastro; o la possibilità di fare in qualche modo concorrere al perfezionamento dei requisiti di importo per il pensionamento nel primo pilastro, oltre alla titolarità di rendite dei pilastri privati, anche la titolarità di una copertura assicurativa di tipo LTC che assolva a finalità di adeguatezza dei redditi durante la quiescenza tutelando da eventi catastrofici; o anche altri ponti tra pilastri la cui utilità possa emergere mano a mano che l'integrazione tra pilastri si perfeziona. In particolare, la collaborazione tra pilastri nella conversione del montante in rendita già riecheggia in minima parte anche [nell'articolo 28, laddove si dice che](#) "[...] il valore teorico [della rendita complementare], ai soli fini del calcolo [del raggiungimento del valore soglia], è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento".

Ed è anche sbagliato parlare di ponti tra pilastro pubblico e pilastri privati, al di là della suggestione dell'immagine e del carico metaforico e letterario che il ponte sempre porta con sé. In realtà, si dovrebbe cominciare a guardare ai pilastri come componenti di un unico sistema *multi-pillar*, sia perché più strumenti sono assemblati per ottenere un risultato sistemico migliore all'interno di una cornice normativa e regolatoria studiata dal Legislatore ed estesa anche alla gestione patrimoniale e alla conversione del capitale in rendita, sia per le importanti risorse del bilancio pubblico dedicate ai pilastri complementari nella forma di sostegno fiscale alla contribuzione e alla accumulazione dei frutti degli investimenti.

I pilastri vanno resi il più possibile "alleati" a sostegno di un sistema pensionistico articolato e unitario, pronto a fronteggiare le sfide del terzo millennio, e quante ce ne sono! (invecchiamento, caduta della produttività, obsolescenza del capitale fisico, urgenza di rinforzare la spesa pubblica su capitoli di spesa sinora sottodimensionati, ribilanciamento del carico sugli attivi causato dal *pay-as-you-go* che finanzia le pensioni<sup>17</sup>, etc.).

*Buona fine d'anno e auguri per il 2025 – Red. Ref.*

#### Sintesi non tecnica

La Legge di bilancio per il 2024 e quella per il 2025, in votazione al Senato nei prossimi giorni, si sono poste il problema di "palettare" per tempo il canale di pensionamento anticipato per i lavoratori contributivi. In assenza di modifiche, questo canale sarebbe di fatto equivalso a quello ordinario di vecchiaia ma con requisito anagrafico ribassato di ben tre anni, proprio mentre si avvicinano al pensionamento le prime coorti di lavoratori contributivi. Ci si è preoccupati di limitare gli effetti sulla spesa corrente, sullo *stock* di occupati e sull'adeguatezza degli assegni. Nel contempo, la Legge di bilancio per il 2025 introduce finalmente due cuciture tra il pilastro pensionistico di base e i pilastri complementari. Si dispone che la rendita integrativa erogata dai pilastri complementari concorra a raggiungere l'importo soglia del valore dell'assegno per l'accesso sia alla pensione di vecchiaia dei lavoratori contributivi sia alla pensione anticipata contributiva. I due ambiti di intervento non sono separati ma, anzi, proprio perché si aggiornano i requisiti di accesso al canale anticipato per perseguire sostenibilità della spesa e adeguatezza dei singoli assegni, ci si può permettere spazi di flessibilità attorno a quegli stessi requisiti, mettendo a frutto le risorse dei pilastri complementari. Una osservazione simile vale anche per il pensionamento di vecchiaia con il suo requisito anagrafico già da tempo indicizzato alla progressione della vita attesa. Ci sono voluti trent'anni, troppi anni per iniziare a gettare "ponti" tra il pilastro di base e quelli complementari, ma questo processo va continuato e chiuso in tempi stretti, perché l'alleanza è vantaggiosa per tutti: i lavoratori che acquisiscono più possibilità di scelta e trovano una ragione in più per iscriversi sin da giovani alla previdenza complementare; la finanza pubblica che può controllare meglio la spesa per pensioni, rivedere le *tax-expenditure* per la previdenza complementare e dedicare più risorse agli altri istituti di *welfare*; l'economia nel suo complesso che può iniziare a contare su un migliore equilibrio tra ripartizione ed accumulazione reale nel finanziamento delle pensioni, proprio mentre si apre una fase storica di riammodernamento strutturale con le transizioni *green* e *digital* che hanno bisogno di investimenti di lungo termine e gestiti da soggetti istituzionali. Questa Nota suggerisce in sintesi i vantaggi delle due cuciture aggiunte dalla Legge di bilancio per il 2025, sperando il Senato confermi entrambe e soprattutto sperando che l'opera di costruzione di ponti tra pilastri prosegua nel 2025. Agli economisti il compito, per niente facile, di spiegarne al pubblico le difficoltà ma anche l'importanza e la convenienza, tentando di raggiungere soprattutto i giovani. Ci riusciranno?

<sup>17</sup> Sui limiti del *pay-as-you-go* e sui rischi di un eccessivo ricorso al *pay-as-you-go* come fosse sorgente illimitata, si può vedere "[Le risorse per il welfare del futuro. Insufficienza del pay-as-you-go e disegno multipilastro](#)".



Art. 28.

*(Misure in materia di previdenza complementare)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile di cui al comma 7, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,

ex Art. 28.

**181.** All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento **degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11**, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,



ex Art. 28.

n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 1 del presente articolo, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disposto dal medesimo articolo 24, comma 7-bis.

n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare ».

**182.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma **181** del presente articolo, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disposto dal medesimo articolo 24, comma 7-bis.

**183.** All'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo periodo è elevato a 3,2.

ex Art. 28.

Per i lavoratori di cui al presente comma, i quali, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili di cui al presente comma, si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-*bis*, il requisito contributivo indicato al primo periodo è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita ai sensi del presente comma non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui ».

184. L'ente previdenziale provvede all'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le modalità individuate dal decreto di cui al comma 182. Qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, emergano maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, a fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base per il computo di cui al primo periodo del comma 7-*bis* dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ai fini del conseguimento degli importi soglia di cui al comma 11 dello stesso articolo 24 e a elevare ulteriormente gli importi soglia di cui al medesimo comma 11, ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato di cui al citato comma 11.

ex Art. 28.

185. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 12,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 16 milioni di euro per l'anno 2027, di 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 50,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 36,6 milioni di euro per l'anno 2030, di 19,7 milioni di euro per l'anno 2031, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2033, di 11,5 milioni di euro per l'anno 2034, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2035, di 21,4 milioni di euro per l'anno 2036, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2037, di 30,2 milioni di euro per l'anno 2038, di 38,3 milioni di euro per l'anno 2039, di 52,7 milioni di euro per l'anno 2040, di 59,3 milioni di euro per l'anno 2041, di 74,4 milioni di euro per l'anno 2042, di 87,6 milioni di euro per l'anno 2043, di 88,8 milioni di euro per l'anno 2044 e di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045.

186. I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti

ex Art. 28.

che prevedono riduzioni di aliquota. Si applicano, per l'accreditamento della contribuzione, le disposizioni dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

*R* 2025

---

**Red. Ref.**

*web:* [www.reforming.it](http://www.reforming.it)

*twitter:* Reformingit

*mail:* [info@reforming.it](mailto:info@reforming.it)